DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 febbraio 1989

relativa ad un piano europeo di incentivazione per le scienze economiche (1989-1992) (SPES)

(89/118/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 Q, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 130 K del trattato prevede che l'attuazione del programma quadro sia fatta mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione;

considerando che, con la decisione 87/516/Euratom, CEE del Consiglio, del 28 settembre 1987, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991) (4), il Consiglio ha inserito in tale programma le attività volte a incentivare, rafforzare e valorizzare le risorse umane esistenti nella Comunità in materia di ricerca e di sviluppo;

considerando che la decisione 88/491/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1988, che adotta un piano di stimolazione della cooperazione internazionale e degli scambi necessari ai ricercatori europei (1988-1992) (SCIENCE) (5) riguarda esclusivamente le scienze esatte e naturali; che è opportuno intervenire anche in altri settori scientifici;

considerando che le scienze economiche rispondono agli obiettivi fondamentali della Comunità, sono in grado di contribuire ad una migliore formulazione delle politiche comunitarie e, in linea più generale, intendono migliorare la ricchezza e la produttività dell'economia nel suo insieme; che è pertanto opportuno, nell'ambito delle scienze umane e sociali, incentivare in primo luogo le scienze economiche;

considerando che la realizzazione dell'Europa dei ricercatori è necessaria per impedire un ulteriore incremento del divario esistente in termini di sviluppo tra i vari Stati membri della Comunità europea;

considerando che potrebbe essere nell'interesse della Comunità associare paesi terzi ed organizzazioni internazionali ad alcuni programmi comunitari, in particolare a quelli in grado di contribuire al rafforzamento generale del potenziale scientifico europeo;

considerando che il Comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST) è stato consultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 1989 un programma intitolato « Piano di incentivazione della cooperazione e degli scambi di ricercatori in scienze economiche », qui di seguito denominato « programma » e definito in allegato.

Articolo 2

Il compendio, gli obiettivi e le modalità di realizzazione del programma figurano in allegato.

Articolo 3

L'importo stimato necessario per l'esecuzione del programma nel periodo 1989-1992 corrisponde a 6 milioni di ECU, comprese le spese relative ad un organico di due agenti.

Il sostegno finanziario comunitario concesso alle azioni di incentivazione contribuisce fino al 100 % del costo delle azioni di cooperazione o scambio scientifici.

Articolo 4

1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma.

2. I contratti conclusi dalla Commissione stabiliscono i diritti e gli obblighi di ogni parte contraente, in particolare le modalità di divulgazione, di protezione e di valorizzazione dei risultati della ricerca e del rimborso eventuale del finanziamento concesso.

Articolo 5

1. La Commissione è autorizzata a negoziare, conformemente all'articolo 130 N del trattato, accordi con organizzazioni internazionali, con i paesi che partecipano alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e

(1) GU n. C 109 del 26. 4. 1988, pag. 4.
(2) GU n. C 309 del 5. 12. 1988, pag. 101 e decisione del 18 gennaio 1989 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. C 318 del 12. 12. 1988, pag. 23.
(4) GU n. L 302 del 24. 10. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 206 del 30. 7. 1988, pag. 34.

tecnica (COST) e con i paesi europei che hanno concluso accordi quadro di cooperazione scientifica e tecnica con la Comunità, al fine di associarli integralmente o parzialmente al programma.

2. Tali accordi si baseranno sul criterio del vantaggio reciproco.

Articolo 6

1. Nel terzo anno del programma la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio basandosi sui risultati ottenuti. Questa relazione è accompagnata da suggerimenti di modifiche di cui tali risultati abbiano mostrato la necessità.

2. Al termine del programma la Commissione trasmette al Parlamento europeo e agli Stati membri una relazione sull'esecuzione e sui risultati del programma.

3. Le succitate relazioni sono stabilite in funzione degli obiettivi definiti nell'allegato e conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 del programma quadro di cui nella decisione 87/516/Euratom, CEE.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 13 febbraio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SOLCHAGA CATALAN

ALLEGATO

Obiettivi e grandi linee del piano europeo di incentivazione per le scienze economiche (1989-1992) (SPES)

1. Il piano comprende una serie di attività intese a costituire, a livello comunitario, una rete di cooperazione e di scambio tra economisti della più alta levatura professionale.

   Queste attività sono destinate a :

   — incoraggiare la mobilità degli economisti della Comunità e la cooperazione su progetti o reti di ricerca comuni tra ricercatori degli Stati membri della Comunità ;
   — migliorare la formazione incentivando i laureati e i ricercatori degli Stati membri a proseguire i loro lavori presso università o centri di ricerca comunitari diversi da quelli del paese d'origine ;
   — incoraggiare i giovani economisti a rientrare nella Comunità se lavorano da tempo presso centri prestigiosi di paesi non comunitari ;
   — favorire o sostenere lo scambio delle conoscenze e delle informazioni tra i ricercatori in scienze economiche degli Stati membri della Comunità.

2. Il piano sarà attuato sulla base delle azioni seguenti :

   — assegnazione di borse, sussidi di ricerca, sovvenzioni a favore di reti o progetti multinazionali di ricerca ;
   — concessione di sovvenzioni per corsi di formazione ad alto livello, organizzati in collaborazione con le comunità scientifiche interessate, nonché agevolazioni per la realizzazione di indagini e studi e per l'accesso alle banche di dati.

3. Potranno essere prese in considerazione le domande di sostegno finanziario presentate da persone fisiche o da organismi conformi a ciascuno dei seguenti criteri :

   a) eccellente levatura scientifica ;
   b) aspetto multinazionale europeo (cooperazioni transnazionali o attività al di fuori del paese d'origine) ;
   c) interesse europeo del contenuto della ricerca, sia in termini di valore scientifico generale, sia in termini di contenuto analitico applicato.

   Qualora la qualità scientifica e tecnica sia comparabile, particolare attenzione sarà prestata ai progetti in grado di ridurre la differenza di sviluppo scientifico e tecnico tra gli Stati membri e di contribuire pertanto alla coesione economica e sociale all'interno della Comunità europea.

4. Tra gli argomenti di ricerca da prendere in considerazione, si possono citare i seguenti :

   i) il programma relativo al mercato interno comunitario e i problemi di analisi microeconomica, compresa l'organizzazione industriale e l'economia in materia di politica normativa (per esempio norme) ;
   ii) l'economia dell'integrazione europea, comprendente i problemi delle relazioni regionali Nord-Sud all'interno dell'Europa ;
   iii) i fattori dello sviluppo economico nell'Europa occidentale, compresi i fattori dinamici, come la tecnologia di punta e l'innovazione, nonché i limiti relativi, come i problemi ambientali ;
   iv) i problemi di fondo dei sistemi monetari e il coordinamento della politica macroeconomica e fiscale ;
   v) i problemi della politica commerciale e il ruolo dell'Europa occidentale nella ripartizione internazionale del lavoro ;
   vi) i problemi in materia di occupazione, sanità e politica sociale, che hanno caratteristiche alquanto differenti in Europa occidentale rispetto agli Stati Uniti e al Giappone ;
   vii) i problemi di metodologia o di definizione di modelli in relazione agli argomenti indicati in precedenza o comunque d'interesse fondamentale, l'elaborazione di concetti statistici e di adeguati indicatori tecnici, sociali e economici, nonché modelli economici più precisi.